

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

segno di legge i commissari tecnici di sorveglianza sull'esercizio delle strade ferrate, purchè abbiano un grado accademico d'ingegnere o un titolo equivalente, possono essere nominati ingegneri capi di prima classe. L'onorevole ministro ha spiegato ieri perchè in questo articolo si è usata la frase facoltativa che colui che ha i requisiti voluti, *potrà*, anzichè *dovrà* essere nominato. Egli disse che quando non vi sieno altre osservazioni da fare su quelli che debbono essere nominati, essi hanno un vero diritto. Ma naturalmente ciò non basta, perchè possono esservi ragioni, demeriti speciali sull'idoneità per essere nominati. E questo esame appartiene al Governo.

La seconda parte poi di questo articolo parla degli altri ufficiali tecnici per la sorveglianza dell'esercizio delle strade ferrate, ed anche per essi si richiede il grado accademico d'ingegnere od altro equivalente, il quale altro equivalente, se si accetta la proposta dell'onorevole Peruzzi, verrebbe sostituito da altro titolo equivalente che io, come ho detto, accetto. Ma io domando la seguente spiegazione all'onorevole ministro. Secondo il disegno di legge gli altri ufficiali tecnici addetti alla sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, potranno essere nominati rispetto all'anzianità ingegneri capi di seconda classe, se hanno superato l'esame di promozione al grado di sotto-commissario tecnico.

Ora questa condizione non v'è per la prima classe di veri commissari tecnici, vi è solo per i sotto-commissari. Comprendo che vi sono di coloro i quali si trovano di aver dato quest'esame per passare a sotto-commissari tecnici, vale a dire vi sono degli ufficiali tecnici per la sorveglianza dell'esercizio delle strade ferrate, che hanno subito l'esame di promozione al grado di sotto-commissario tecnico. Perciò se si trova un ufficiale tecnico che ha subito quest'esame, ed è ingegnere, o possiede altro titolo equivalente, potrà essere nominato ingegnere-capo di seconda classe. Ma tra i commissari tecnici dell'esercizio delle strade ferrate ve ne sono parecchi, i quali non hanno superato quest'esame e sono d'antica nomina prima dell'ultimo regolamento. Essi hanno un esercizio antico, sono da lungo tempo nel possesso della loro qualità e delle loro funzioni. Ora, se si dovesse stare alla lettera dell'articolo proposto, costoro non potrebbero essere nominati ingegneri-capi di seconda classe, a meno che non si decidessero a dar l'esame, perchè, ripeto, in questo articolo è posto come condizione, che non solo si debba avere il titolo di ingegnere od altro equivalente, ma si deve aver superato l'esame di promozione al grado di sotto-commissario tecnico.

A mio modo di vedere vi sarebbe non solo una

disparità di trattamento, ma vi sarebbe un'ingiustizia manifesta a danno di coloro i quali si trovano già in esercizio da lunghi anni del loro ufficio di sotto-commissari tecnici, ed hanno il titolo e sono ingegneri. Questi anzi hanno già dato prove della loro idoneità; e l'esercizio delle loro funzioni equivale largamente ad un semplice esame superato.

Volete voi, signori, distruggere dei diritti acquisiti e creare una disparità di trattamento, o costringere vecchi ingegneri a dare un esame?

Io quindi non propongo un emendamento a quest'articolo; ma mi basta che il Governo e la Commissione facciano la dichiarazione che non s'intende con questa seconda parte di esso distruggere i diritti acquisiti, e che per conseguenza quelli i quali si trovino già nell'esercizio delle funzioni di sotto-commissari tecnici per la sorveglianza delle strade ferrate, sono equiparati a coloro che si trovano di aver superato semplicemente l'esame e potranno essere nominati ingegneri capi di seconda classe. Sarebbe un'ingiustizia, lo ripeto ancora, questa disparità di trattamento; ingiustizia tanto più grave in quanto il semplice esame non è altro che un giudizio sull'idoneità possibile, mentre un esercizio di funzioni protratto per moltissimi anni è più che un esperimento bastevole per coloro, che oltre a ciò posseggono il titolo, e la qualità d'ingegnere.

Spero che tanto l'onorevole ministro che l'onorevole Commissione vorranno dare queste spiegazioni e risparmiare alla Camera la discussione di una proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCHIORI, relatore. L'onorevole Peruzzi ha fatta una prima proposta, che al secondo comma dell'articolo 45 sia aggiunto: « o titoli equivalenti. » La Commissione intende che la dicitura dei due comma sia su questo punto di egual valore. Quindi non ha difficoltà ad accettare un emendamento così concepito: « con grado accademico di ingegnere o titolo equivalente. » Egli poi ha sollevata un'altra questione, quella dei diplomati della soppressa sezione di meccanica e costruzioni del regio istituto tecnico di Firenze. Al comitato per il personale spetta valutare l'equivalenza dei titoli, ma è certo che quando terrà presenti i voti già espressi dai congressi degli ingegneri tenuti in Roma ed in Napoli, e quando avrà esaminato il programma degli insegnamenti per quella sezione, e studiata la storia di quell'istituto, dovrà persuadersi che i diplomati che han fatto parte di quella terza sezione hanno un titolo equivalente a quello degli altri ingegneri, e quindi possono essere ammessi a godere dei vantaggi, che sono riservati a quelli che sono